

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5528 di Mercoledì 20 dicembre 2023

Gli RLS e la sentenza del 25 settembre 2023: una china pericolosa?

L'opinione e le riflessioni di Beniamino Deidda sulla sentenza della Cassazione del 25 settembre 2023 che ha confermato la responsabilità penale di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Una china pericolosa.

Urbino, 20 Dic ? In relazione al ricco dibattito seguito alla [sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, del 25 settembre 2023, n. 38914](#), che ha confermato la **responsabilità penale di un RLS** in un caso di infortunio mortale di un lavoratore, torniamo a raccogliere nuove opinioni e riflessioni sulla pronuncia della Corte di Cassazione e sugli orientamenti giurisprudenziali in materia.

E sicuramente una buona raccolta di riflessioni sul tema, sulla sentenza e sul ruolo del [Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza](#) (RLS) è offerta dai contributi pubblicati sul numero 2/2023 di "**Diritto della sicurezza sul lavoro**", rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' [Università degli Studi di Urbino](#).

Dopo aver presentato, sempre con riferimento al numero 2/2023 della rivista, alcune note introduttive ? in "Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS" ? di **Paolo Pascucci**, direttore della rivista, ci soffermiamo oggi sul contributo di **Beniamino Deidda**, ex Procuratore generale presso le Corti di Appello di Trieste e di Firenze.

Nel presentare il contributo ci soffermiamo, in particolare, sui seguenti temi:

- [La sentenza n. 38914 e il rivolgimento delle responsabilità](#)
- [La funzione del RLS e le motivazioni della sentenza](#)
- [La sentenza, la cooperazione colposa e il nesso causale](#)

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0032_COM] ?#>

La sentenza n. 38914 e il rivolgimento delle responsabilità

Il contribuuto, che ha un titolo esplicativo "**Una china pericolosa: rovesciare sui lavoratori la responsabilità dell'organizzazione delle misure di sicurezza sul lavoro**", ribadisce che lo scorso **25 settembre 2023** la IV sezione della Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza n. 38914, con la quale si attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la responsabilità dell'omicidio di un lavoratore per "*aver concorso a cagionare l'infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver ommesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del C.C., del carrello elevatore*".

L'autore indica che si tratta di una "**sentenza di straordinaria rilevanza** che, se fosse seguita da altre pronunzie dello stesso tenore, potrebbe aprire ampi spazi per un **sostanziale rivolgimento della responsabilità dell'organizzazione e dell'applicazione dei sistemi di sicurezza sui lavoratori**. La quale, com'è noto, spetta al datore di lavoro e agli altri soggetti titolari degli obblighi di sicurezza".

In questo caso sarebbe dunque aperto un "capitolo nuovissimo rispetto al passato: al giudice incomberebbe l'obbligo di valutare non solo il comportamento dei soggetti tenuti, secondo il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro" (Decreto legislativo 81/2008), "ad organizzare ed applicare i sistemi di sicurezza sul lavoro, cioè i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e così via, ma anche i comportamenti di chi è stato eletto o designato come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

La funzione del RLS e le motivazioni della sentenza

Beniamino Deidda indica che il **punto centrale della motivazione** della Suprema Corte può essere "brevemente così riassunto".

Al RLS ricorrente, "che aveva ricordato nel suo ricorso che la legge non prevede alcuna posizione di garanzia in capo al rappresentante dei lavoratori, la Suprema Corte risponde che si tratta di un **assunto infondato**: "*Come è noto, l'art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprì o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) - ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verifica dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ...ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D.*"

Motivazione che, a parere di Beniamino Deidda, "lascia interdetti, perché rivela la **totale incomprendenza della funzione del RLS all'interno dei luoghi di lavoro**".

Si segnala che il ruolo dell'RLS "non consiste nell'esercizio di obblighi di alcun genere, ma solo nella **facoltà di intervenire**, a nome dei lavoratori, nel procedimento di adozione delle misure e delle cautele per garantire la sicurezza dei lavoratori". E l'esercizio di queste facoltà "è lasciato alla **discrezionalità del RLS**, il quale di quell'esercizio rende conto ai lavoratori che lo hanno eletto o designato e non certo al datore di lavoro o al giudice".

Basta leggere l'art. 50 ? continua Deidda ? "per rendersi conto che il RLS è titolare di diritti ('diritto di essere consultato': lett. b, c, d; 'diritto di ricevere notizie e documenti' dal datore di lavoro: lett. f, g; 'diritti di accesso e di formulazione di proposte': lett.

i, m; 'diritto di ricorrere all'autorità': lett. o)". E leggendo la norma "si trae agevolmente la conclusione che nessuno di questi diritti o facoltà può essere trasformato in un obbligo, perché il loro esercizio è lasciato interamente al giudizio del RLS".

La sentenza, la cooperazione colposa e il nesso causale

Il contributo indica poi che l'estensore della motivazione deve avere intuito la difficoltà indicata sopra. E allora "per sostenere la colpevolezza del RLS sceglie la via della **cooperazione colposa** di cui all'art. 113 c.p. Ma è agevole osservare che ci vuole pur sempre 'una colpa' per affermare la responsabilità penale".

E la colpa in questo caso sarebbe "quella di non avere 'ottemperato ai compiti che erano stati attribuiti per legge'. Ma la legge all'art. 50 non attribuisce '**compiti**', ma solo diritti e facoltà. Bisogna inoltre ricordare che l'essenza della colpa consiste pur sempre nella violazione di norme o regolamenti o di regole di prudenza o di perizia o di diligenza. In nessuna di queste categorie rientra 'l'aver consentito che la vittima fosse adibito a mansioni diverse', posto che la scelta delle mansioni spetta al datore di lavoro e il RLS non ha alcun diritto di interloquire; oppure il 'non aver sollecitato in alcun modo da parte del responsabile dell'azienda modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori': una sollecitazione niente affatto obbligatoria".

Si indica poi che certamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, a norma dell'art. 50 del TU 81/2008, "può fornire qualche suggerimento se lo ritiene opportuno, ma non 'deve' suggerire alcunchè. Tanto più che non è detto affatto che i suoi suggerimenti saranno accolti e attuati dal datore di lavoro, al quale esclusivamente spetta l'adozione delle misure di sicurezza". Ed è quello che fa puntualmente osservare il condannato nel suo ricorso, "osservando che 'è altamente probabile che detta comunicazione non avrebbe avuto alcun riverbero sulle decisioni aziendali, stanti la mancanza di potere in capo all'imputato e la piena conoscenza dell'attività posta in essere dall'infortunato da parte del datore di lavoro'".

Insomma, a parere di Beniamino Deidda, "il nesso causale tra il comportamento del RLS e la morte dell'operaio manca del tutto, non potendosi in alcun modo dimostrare che il semplice suggerimento al datore di lavoro sarebbe sicuramente valso ad evitare l'evento". E si tratta di "uno **scivolone della Suprema Corte**, che andrebbe archiviato in tutta fretta".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura di altri nostri approfondimenti che raccolgono opinioni, anche molto diverse, sulla sentenza o, comunque, sull'orientamento giurisprudenziale relativo al perimetro delle competenze e responsabilità degli RLS:

- " L'RLS tra attribuzioni di legge e capacità di esercitarle: sentenze" di Anna Guardavilla
- " RLS e sentenza di Cassazione n. 38914: nota di analisi" di Cinzia Frascheri
- " L'RLS e la funzione di consultazione e di controllo" di Rolando Dubini
- " Le responsabilità del RLS per l'infortunio di un lavoratore" di Gerardo Porreca
- " Infortuni sul lavoro: qual è la responsabilità del RLS?" di Rolando Dubini.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, "Una china pericolosa: rovesciare sui lavoratori la responsabilità dell'organizzazione delle misure di sicurezza sul lavoro", a cura di Beniamino Deidda, ex Procuratore generale presso le Corti di Appello di Trieste e di Firenze, Diritto della Sicurezza sul Lavoro (DSL) n. 2/2023.

Scarica la sentenza citata nell'articolo:

Corte di Cassazione Penale Sezione I - Sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023 (u.p. 27 aprile 2023) - Pres. Di Salvo ? Est. Dawan ? PM Ceroni - Ric. (omissis). - Risponde il RLS, in concorso con il datore di lavoro, dell'infortunio di un lavoratore se ha omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.



Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it